



Ufficio Giudice Unico Sportivo

Procedimento n. GSP 23024

Data: 27/10/2023

A) Documenti su cui si basa la decisione:

Rapporto Arbitrale del 23/10/2023 relativo all'incontro (23054) di Campionato Nazionale Maschile Under 19 disputatosi a Spirito Reale Arena - Cotta Morandini - Torre Pellice (TO) il 22/10/2023 tra HC Valpellice Bulldogs U19 (637) e Cortina / Alleghe U19 (002).

B) Precedenti:

C) Decisioni:

Squalifica per 2 giornate inflitta all'atleta **Rimoldi Nicola** (n. tessera 86889) della società Sportivi Ghiaccio Cortina - A.s.d. 002 per violazione dell'art. 9.2.1 del Codice delle Penalità.

Squalifica per 1 giornata inflitta all'atleta **Tolomelli Rosario** (n. tessera 85367) per violazione dell'art. 9.3.3 del Codice delle Penalità.

Squalifica per 1 giornata inflitta all'atleta **Liubimov Oleksandr** (n. tessera 639661) della società A.s.d. Hockey Club Valpellice Bulldogs 637 per violazione dell'art. 9.3.3 del Codice delle Penalità.

D) Motivazione:

Rimoldi Nicola (n. tessera 86889) dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 23.22, il predetto giocatore, dopo essere stato punito con una penalità minore, per ostruzione, mentre si recava in panca puniti protestava animatamente verso detta decisione assunta dal direttore di gara si rivolgeva agli arbitri con le seguenti frasi: "siete sempre i soliti ... siete incredibili ...". Ammonito verbalmente a desistere da tale comportamento il giocatore incalzava nuovamente pronunciando: "dovete darvi una svegliata ... siete veramente scandalosi ... non vedete e non fischiate un c***o".

Veniva così ulteriormente punito con una penalità di partita di cattiva condotta ai sensi della regola 39.5 del Regolamento Ufficiale di Gioco.

Ciò premesso, ne consegue che vada senz'altro inflitta la sanzione disciplinare della squalifica di 2 (due) giornate di campionato, corrispondenti, peraltro, al minimo edittale previsto dal Codice delle Penalità.

Tolomelli Rosario (n. tessera 85367) dal rapporto arbitrale e successiva integrazione emerge che, al minuto 32.04, il predetto giocatore dava luogo ad una rissa con un avversario (Liubimov Oleksandr), persistendo nell'alterco nonostante i richiami degli arbitri intesi a interrompere la segnalata condotta fallosa.

Veniva così punito con una penalità maggiore (5') più automaticamente penalità di partita di cattiva condotta ai sensi della regola 46.1 del Regolamento Ufficiale di Gioco.

Ciò premesso, in assenza di precedenti disciplinari specifici contestabili, si ritiene equo contenere l'infliggenda squalifica nel minimo edittale previsto di 1 (una) giornata di campionato.

Liubimov Oleksandr (n. tessera 639661) al rapporto arbitrale e successiva integrazione emerge che, al minuto 32.04, il predetto giocatore dava luogo ad una rissa con un avversario (Tolomelli Rosario), persistendo nell'alterco nonostante i richiami degli arbitri intesi a interrompere la segnalata condotta fallosa.



Veniva così punito con una penalità maggiore (5') più automaticamente penalità di partita di cattiva condotta ai sensi della regola 46.1 del Regolamento Ufficiale di Gioco.

Ciò premesso, in assenza di precedenti disciplinari specifici contestabili, si ritiene equo contenere l'infliggenda squalifica nel minimo edittale previsto di 1 (una) giornata di campionato.

E) Spese di procedura addebitate:

€. 52.00 - (cinquantadue/00 euro) alla squadra A.s.d. Hockey Club Valpellice Bulldogs (637).

€. 52.00 - (cinquantadue/00 euro) alla squadra Sportivi Ghiaccio Cortina - A.s.d. (002).

Il Giudice Unico Sportivo
Avv. Franco Biasi